



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE

Nel collegio composto da:

Dott. Diego Rosario Antonio Pinto	Presidente rel.
Dott. Enrico Colognesi	Consigliere
Dott. Giovanna Gianì	Consigliere

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 2236/2022 posta in deliberazione all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 7.1.2026

TRA

Parte_1 (*C.F._1*)

Avv. MORRONE LUIGI;

E

CP_1 (*P.IVA_1*)

Avv. TALLINI VALERIO

E

Controparte_2 (*P.IVA_2*)

Avv. ALGIERI PIETRO

E

Controparte_3

Avv.ti ACRI PIER PAOLO e RICCI TOMMASO

OGGETTO

Opposizione di terzo avverso lodo arbitrale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Parte_1 ha proposto opposizione di terzo avverso il lodo arbitrale n. 59/2014 Registro lodi, pronunciato in Roma tra le parti intimiate nei giorni 17 gennaio, 16 giugno, 2 luglio e 16 luglio 2014 dal Collegio costituito presso la Camera Arbitrale per i contratti pubblici, presso la cui Segreteria è stato depositato il 17 luglio 2014, con la quale si è così statuito sulla domanda di arbitrato notificata in data 11 - 21 dicembre 2012 dalla CP_2 CP_2 al Controparte_4 “

1. accoglie parzialmente, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, il quesito n. 3 dell'impresa Controparte_2 e per l'effetto, condanna il CP_4 [...] in persona del legale rappresentante p.t., a pagare all'impresa CP_2 in persona del legale rappresentante p.t., la somma di € 1.164.975, 07, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi, da computarsi con le decorrenze e le modalità indicate in motivazione, fino alla data di deposito del presente lodo. Sull'importo complessivo, derivante dalla somma della sorte capitale, della rivalutazione e degli interessi, sono dovuti dal CP_4 in favore dell'impresa, gli interessi al tasso legale dalla data di deposito del presente lodo all'effettivo soddisfo;

2. rigetta in parte e dichiara assorbito per altra parte il quesito n. 1 dell'impresa CP_2 3. rigetta i quesiti n. 2 e n. 4 dell'impresa CP_2 4. rigetta ogni altra domanda, anche istruttoria, deduzione o eccezione proposta dalle parti; 5. pone le spese e gli onorari di giudizio della parte istante, liquidati in complessivi € 30.000,00, per due terzi a carico della parte convenuta e dichiara compensato il restante terzo; 6. pone le spese di funzionamento del Collegio arbitrale, gli onorari degli arbitri ed il compenso per il segretario, nonché quelle per l'importo da versare alla Camera arbitrale per i contratti pubblici per il deposito del lodo, liquidati con separate ordinanze, a

carico di entrambe le parti, in ragione di due terzi a carico del *Controparte_4*
e di un terzo a carico dell'impresa *CP_2*

con vincolo di solidarietà tra di loro.

Si sono costituiti in giudizio il *Controparte_4* e *Controparte_2*
instando per il rigetto dell'impugnazione .

E' intervenuto *ad adiuvandum* *Controparte_3* chiedendo
l'accoglimento dell'impugnazione.

All'esito dell'udienza in epigrafe , svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter
c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.

2. Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si richiama per relationem il
lodo impugnato che è stato impugnato per varie ragioni.

3. Il punto centrale della controversia è costituito dalla ammissibilità
dell'opposizione ex art 404 c.p.c. da parte di soggetti, quali *Parte_1*

[...] e *Controparte_5* , rispettivamente *Contro* e Direttore dei lavori
nell'appalto definito con il lodo impugnato, per il fatto che successivamente alla
emissione del lodo è stato intrapreso nei loro confronti un giudizio di
responsabilità contabile dinanzi alla Corte di Conti.

Ritiene la Corte che tale legittimazione non sussista.

L'opposizione di terzo ex art 404 c.p.c. costituisce lo strumento processuale per
ottenere la caducazione di una pronunzia resa in un giudizio del quale l'opponente
avrebbe dovuto essere parte originaria e non quando gli effetti di quella pronunzia
possano essere soltanto non direttamente pregiudizievoli.

Ciò, sia nell'ipotesi del successore del diritto controverso, che può esercitare le
speciali facoltà di cui all'art 111 c.p.c., sia quando l'effetto di quella pronunzia
possa avere un ripercussione sfavorevole nei propri confronti, nel qual caso è
consentito l'intervento volontario ad adiuvandum previsto dall'art 105 II co.
c.p.c..

Detti soggetti tuttavia non sono legittimati a proporre l'opposizione di terzo ex art
404 c.p.c.: i primi perché il giudicato fa stato direttamente nei loro confronti in

modo automatico ex art 2909.c.c. , abbiano partecipato o meno al giudizio ; i secondi perché il loro è un interesse riflesso che, nei rapporti con la propria controparte possono avere piena esplicazione nei successivi contenziosi – senza un efficacia vincolante del giudicato formatosi in un giudizio a cui non abbiano partecipato.

La legittimazione *ad opponendum* postula quindi un interesse *lato sensu* originario rispetto all'originaria controversia, che nell'ipotesi in esame, avendo riguardo al ruolo svolto dal *Pt_1* e dallo *CP_3* , non sussiste.

Si richiamano al riguardo le seguenti massime della Corte di Cassazione:

Ordinanza 1441/2022: “ *È ammissibile la proposizione dell'opposizione di terzo avverso una sentenza di appello da parte dei litisconsorti necessari pretermessi fin dal primo grado, anche ove questi abbiano dedotto esclusivamente la violazione dell'integrità del contraddittorio; il giudizio su tale impugnazione si esaurisce, infatti, nella sola fase rescindente trovando applicazione, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 406 c.p.c., l'art. 354 c.p.c., che per la violazione del contraddittorio preclude al giudice di secondo grado di decidere la controversia nel merito, prevedendo la rimessione delle parti davanti al primo giudice.*”

Ordinanza 24753/2024: “ *L'opposizione di terzo revocatoria, essendo l'unico strumento a disposizione di chi (avente causa o creditore di una delle parti) voglia sottrarsi all'efficacia della sentenza allegando la collusione delle parti in suo danno, non può essere proposta in via incidentale o di semplice eccezione, in quanto subordinata all'osservanza dei termini perentori decorrenti dal giorno della scoperta del dolo e della collusione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto impugnato, che aveva ritenuto ammissibile l'eccezione con cui il curatore fallimentare, nell'ambito di un giudizio di verifica dei crediti fondato su un provvedimento monitorio irrevocabile, aveva dedotto che lo stesso era frutto di un disegno fraudatorio volto a pregiudicare le ragioni dei creditori).*”

Ordinanza 20880/2025 : “ *Il litisconsorte necessario, pretermesso fin dal primo grado, può proporre opposizione di terzo avverso la sentenza di appello al fine di*

dedurre esclusivamente la violazione dell'integrità del contraddittorio, in quanto il pregiudizio concretamente patito dal terzo è costituito proprio dalla mancata partecipazione ad un giudizio che non poteva svolgersi senza la sua partecipazione e la lesione di tale diritto processuale "essenziale" determina una nullità insanabile.

D'altronde la circostanza che il lodo sia stato utilizzato nel giudizio di responsabilità contabile è una circostanza sopravvenuta e non originaria e che comunque non precludeva agli odierni opposenti di contestare la legittimità e le risultanze del lodo *incidenter tantum* in quel giudizio per escludere la propria eventuale responsabilità contabile.

Le spese del grado seguono la soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibile l'opposizione di terzo e condanna *Parte_1*
e *Controparte_3* alla rifusione delle spese di lite nei confronti del *[...]*
CP_4 e *Controparte_2* che liquida per ciascuna parte in € 20.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art1 3 comma 1 quater T.U.115/2002

Roma, 25.2.2026

IL PRESIDENTE EST.